

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

Aggiornamento approvato
dal Consiglio di Bacino Brenta
con Delibera di Assemblea
n. 16 del 19 dicembre 2024
in vigore dal 1° gennaio 2025

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

Aggiornamento approvato
dal Consiglio di Bacino Brenta
con Delibera di Assemblea
n. 16 del 19 dicembre 2024
in vigore dal 1° gennaio 2025

INDICE

TITOLO I – Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità 4
Art. 2 – Ambito di applicazione 4
Art. 3 – Definizioni 4
Art. 4 – Competenze 6
Art. 5 – Legislazione applicabile 6
Art. 6 – Obbligo di allacciamento alla fognatura nera o misto-modulata 7
Art. 7 – Attivazione dello scarico 7
Art. 8 – Proprietà delle opere 8
Art. 9 – Esecuzione delle opere 8
Art. 10 – Manutenzione delle opere 9
Art. 11 – Allacciamento a quota inferiore del piano stradale 10
Art. 12 – Fognature su strade e piazze private 10
Art. 13 – Pozzi neri, fosse biologiche e vasche Imhoff 10
Art. 14 – Immissioni vietate 11
Art. 15 – Dissipatori di rifiuti alimentari (tritarifiuti) 11
Art. 16 – Uso dell'allacciamento 11
Art. 17 – Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche 12
Art. 18 – Scarichi d'insediamenti temporanei 12
Art. 19 – Rilevazione dei volumi di scarico 12
Art. 20 – Controllo degli scarichi 13

TITOLO II – Specifiche di allacciamento

CAPO I - Allacciamento degli insediamenti domestici e assimilabili

Art. 21 – Documentazione necessaria per la stipulazione del contratto 14
Art. 22 – Modalità e caratteristiche tecniche della fognatura interna e dell'allacciamento 14

CAPO II – Allacciamento degli insediamenti industriali

Art. 23 – Documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico 16
Art. 24 – Modalità e caratteristiche tecniche della fognatura interna e dell'allacciamento 17
Art. 25 – Impianti di pretrattamento 18

CAPO III – Conferimento di rifiuti

Art. 26 – Conferimento di rifiuti presso gli impianti di depurazione 19
Art. 27 – Modalità di conferimento 19

TITOLO III – Disciplina degli scarichi

CAPO I – Scarico di acque reflue domestiche

Art. 28 – Contratto per la fornitura del servizio di fognatura e depurazione 20
Art. 29 – Condizioni di assimilabilità 20

CAPO II – Scarico di acque reflue industriali

Art. 30 – Ammissibilità dello scarico industriale 21
Art. 31 – Autorizzazione allo scarico e contratto per la fornitura del servizio di fognatura e depurazione 21
Art. 32 – Validità dell'autorizzazione allo scarico 21

CAPO III – Conferimento di rifiuti

Art. 33 – Ammissibilità del conferimento di rifiuti 22
Art. 34 – Autorizzazione al conferimento di rifiuti 22

TITOLO IV – Tariffe e corrispettivi

Art. 35 – Tariffe del servizio di fognatura e depurazione 23
Art. 36 – Parametri incidenti sulla tariffa degli scarichi industriali 23
Art. 37 – Pagamento dei corrispettivi e degli interessi di mora 24
Art. 38 – Listino prezzi/Preventivi 24
Art. 39 – Servizio di tracciamento in loco di condotte fognarie 25

TITOLO V – Disposizioni finali

Art. 40 – Inosservanza delle prescrizioni 25
Art. 41 – Penali in caso di chiamata 25
Art. 42 – Pubblicazione ed entrata in vigore 25

TABELLA 1

Valori limite di emissione in fognatura 26

TABELLA 2

Tariffe per l'allacciamento alla fognatura 28

TABELLA 3

Penale contrattuale superamento limiti quali-quantitativi relativa ai scarichi industriali recapitanti in rete fognaria 29

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità

1. Il presente Regolamento definisce la disciplina per l'utilizzo delle reti di fognatura nera, mista modulata e dei rifiuti liquidi convogliati agli impianti gestiti dal Gestore in accordo con le specifiche tecniche di cui alle disposizioni seguenti

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. L'ambito d'applicazione del presente Regolamento coincide con i confini geografici del territorio di competenza del Gestore
2. La completa osservanza delle disposizioni del presente Regolamento è richiesta a tutte le persone fisiche e giuridiche a qualunque titolo interessate

Art. 3 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento sono da ritenersi:

1. Acque bianche: le acque meteoriche di dilavamento, quelle provenienti dalle falde sotterranee ovvero da corsi d'acqua superficiali
2. Acque nere: le acque utilizzate per le varie attività dell'uomo, derivino esse da insediamenti domestici o industriali
3. Allacciamento: il tratto di condotta, di ridotte dimensioni, che collega il pozzetto d'interfaccia alla rete di fognatura principale del Gestore
4. Attestazione allo scarico: l'atto scritto con il quale il Gestore certifica l'allacciamento alla rete fognaria da parte dell'Utente richiedente nell'ambito delle competenze affidate dal Consiglio di Bacino Brenta
5. Autorizzazione: l'atto scritto con il quale l'Autorità Competente, autorizza l'Utente, quale titolare dello scarico, ad attivare lo scarico industriale
6. Camera d'ispezione: il vano dotato di chiusino superficiale asportabile inserito su un allacciamento o su una rete fognaria per consentirne l'ispezionabilità mediante l'accesso diretto di personale
7. Utente: persona fisica o giuridica che chiede o ha ottenuto lo scarico in fognatura; nel caso l'unità abitativa goda dell'allacciamento ad acquedotto e fognatura e depurazione, di norma il titolare dell'utenza dovrà essere il medesimo per entrambi i servizi; in tal caso, l'addebito dei canoni potrà essere fatto nella medesima bolletta/fattura
8. Utente irregolare: persona fisica o giuridica regolarmente allacciata in quanto possiede l'autorizzazione allo scarico, rilasciata precedentemente da enti diversi dal Gestore, ma non censito in banca dati
9. Utente abusivo: persona fisica o giuridica allacciata e non censita in banca dati
10. Utente inadempiente: persona fisica o giuridica allacciabile, che non ha ottemperato a quanto previsto dall'avviso di obbligo di allacciamento ricevuto entro i termini previsti
11. Contratto: è l'atto stipulato fra l'Utente finale e il Gestore del servizio che disciplina l'erogazione del Servizio Idrico integrato ovvero del servizio di sola fognatura e depurazione o di solo acquedotto
12. Fognatura bianca: sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque bianche
13. Fognatura misto-modulata: fognatura costituita da un'unica rete convogliante acque nere e acque meteoriche di dilavamento
14. Fognatura nera: sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque nere

15. Fognatura interna: rete di fognatura realizzata dall'Utente fino al pozzetto d'interfaccia, ove esistente, o comunque fino al limite della proprietà
16. Gestore: il "Gestore del Servizio Idrico integrato", così come definito dall'art. 150 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
17. Impianto di depurazione: qualsiasi impianto tecnologico che non scarica in fognatura idoneo alla riduzione del carico inquinante delle acque reflue ad esso convogliate
18. Impianto di pre-trattamento: impianto avente la funzione di ridurre il carico inquinante delle acque reflue immesse in fognatura entro i parametri previsti
19. Insediamento temporaneo: servizio igienico o complesso di servizi igienici fissi o mobili destinati a fiere, sagre, giostre, manifestazioni culturali, ricreative e sportive nonché impianti di well-point, cantieri fissi o mobili
20. Pozzetto di campionamento: il manufatto predisposto per il controllo qualitativo delle acque reflue scaricate secondo le prescrizioni tecniche del Gestore
21. Pozzetto d'interfaccia: il manufatto d'ispezione, utilizzato per il collegamento della rete fognaria interna con la rete di fognatura del Gestore, conforme a quanto stabilito dal Gestore
22. Pozzetto d'ispezione: il pozzetto con chiusino asportabile, inserito in una rete di fognatura, che ne permette l'ispezionabilità dal livello del suolo
23. Pozzetto di misura: il manufatto predisposto per la misura della portata delle acque di scarico secondo le prescrizioni tecniche del Gestore
24. Pozzo nero: manufatto sotterraneo ben murato dove vanno a scaricarsi i rifiuti delle latrine di insediamenti sprovvisti di fognature
25. Well-point: dispositivo necessario per aspirare acqua e svuotare gli scavi per consentire di lavorare sotto livello di falda
26. Rifiuto liquido: le acque reflue che rientrano nella definizione di cui all'art. 183 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152
27. Scarico: qualsiasi immissione di acque reflue in fognatura
28. Scarico assimilabile al domestico: lo scarico che presenta caratteristiche qualitative equivalenti allo scarico domestico ovvero quello proveniente da imprese o attività di cui all'art.101, comma 7 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, purché ritenuto tale dal Gestore sulla base di proprie valutazioni tecniche in rapporto alla funzionalità dell'impianto di depurazione
29. Scarico domestico: lo scarico proveniente da insediamenti di tipo residenziale o da servizi derivante prevalentemente dal metabolismo umano o da attività di tipo domestico
30. Scarico industriale: lo scarico proveniente da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali, industriali o di produzione di beni che influiscono sulla qualità dello scarico, diverso dallo scarico di acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento
31. Territorio servito da fognatura: ogni area, lotto, proprietà o porzione della stessa che ricade, anche parzialmente, entro la fascia di larghezza 100 m che si estende dall'asse della condotta fino ad una distanza massima di 50 m. In caso di insediamenti con più unità (a titolo esemplificativo ma non esaustivo bifamiliari, villette a schiera, aree industriali/commerciali/direzionali) suddetti limiti saranno raddoppiati rientrando negli stessi tutti gli immobili che ricadono anche parzialmente entro la fascia di larghezza 200 m che si estende dall'asse della condotta fino ad una distanza massima di 100 m
32. Titolare dello scarico: la persona fisica o giuridica il cui insediamento è nelle condizioni di originare, anche potenzialmente, lo scarico domestico o industriale e più specificamente:
 - il titolare del contratto per la fornitura d'acqua potabile, il proprietario dell'immobile, il detentore

dell'immobile con qualsiasi titolo o l'amministratore condominiale, qualora il condominio sia legalmente costituito, per gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilabili al domestico;

- il titolare o il legale rappresentante dell'attività originante lo scarico di acque reflue diverse dal punto precedente.

33. Rete fognaria: il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane
34. Unità immobiliare o d'uso: la più elementare aggregazione di vani edilizi che coincide, solitamente, con la partizione catastale e ha caratteristiche di continuità fisica e d'autonomia funzionale
35. Impianto di sollevamento per utenza privata: manufatto a servizio della rete di fognatura interna, posto all'interno della proprietà privata, dotato di opere elettromeccaniche di sollevamento ed eventuale condotta di mandata per il convogliamento dei reflui urbani nella condotta di fognatura pubblica

Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle definizioni di cui all'art. 74 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e alla Circolare del Presidente della Giunta Regionale 9 agosto 2002, n. 12.

Art. 4 – Competenze

1. Il Gestore esercita le proprie funzioni nell'ambito territoriale di competenza in conformità alla Convenzione di cui all'art. 13 della L.R. 27 aprile 2012, n. 17, e in ottemperanza a quanto previsto dal Piano Regionale di Tutela delle Acque, adottato con provvedimento del Consiglio Regionale del Veneto 5 novembre 2009, n. 107, e successive modifiche ed integrazioni
2. Il Gestore ha diretta ed esclusiva competenza sulla realizzazione e sulla gestione delle reti di fognatura nera o mista modulata e delle condotte di allacciamento, fino al pozzetto d'interfaccia, ove esistente, o comunque fino al limite del suolo pubblico, e degli impianti di depurazione, il tutto posto sul territorio pubblico ovvero su aree private nell'ambito di progetti dichiarati di pubblica utilità

Art. 5 – Legislazione applicabile

1. Per quanto non espressamente richiamato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti oltre alle disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e la Legislazione speciale per la tutela della Laguna di Venezia.

 Di seguito elencate i principali testi normativi di riferimento:

 - deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento 4 febbraio 1977;
 - D.P.R. 24 maggio 1977;
 - D.P.C.M. 4 marzo 1996;
 - D.M. 23 aprile 1998;
 - D.M. 30 luglio 1999, tab. A), sez. 4;
 - D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
 - piano di Tutela delle acque approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 107 del 5/11/2009 e pubblicato sul BUR n. 100 dell'8 dicembre 2009;
 - D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59.

Art. 6 – Obbligo di allacciamento alla fognatura nera o misto-modulata

1. Gli edifici o insediamenti che producono acque reflue domestiche o ad esse assimilabili, che ricadono nel territorio servito dalla fognatura, così come definito dall'art. 3 del presente Regolamento, devono immettere le proprie acque reflue nella rete di fognatura nera o misto- modulata, previa verifica dell'idoneità dello scarico da parte del Gestore
2. Gli edifici e gli insediamenti le cui acque reflue di scarico non siano domestiche o ad esse assimilabili, che ricadono nel territorio servito dalla fognatura, così come definito all'art. 3 del presente Regolamento, possono allacciarsi alla fognatura previa verifica, da parte del Gestore, della compatibilità degli scarichi con la potenzialità dei sistemi di convogliamento e depurazione disponibili o previsti
3. Il Gestore, in relazione alla costruzione di nuovi tronchi di fognatura o comunque nei territori già serviti da fognatura, comunica, dopo il collaudo delle opere, ai possibili Utenti i termini entro i quali devono allacciarsi. Di norma l'esecuzione dell'allacciamento alla rete fognaria è a carico del proprietario. Nel caso in cui il Gestore non sia in possesso dei dati del proprietario, procede con l'invio dell'avviso di obbligo di allacciamento al titolare dello scarico il quale ha 30 giorni di tempo per comunicare i dati dell'effettivo proprietario. In caso di omessa comunicazione dei dati, il titolare dello scarico sarà considerato responsabile in solido con il proprietario dell'esecuzione delle opere di allacciamento e sarà tenuto al pagamento della penale se ricorrono i presupposti previsti all'articolo 35 comma 2 del presente Regolamento
4. In caso di lavori di ristrutturazione, modifica per separazione acque bianche da acque nere o rifacimento della fognatura, le utenze già allacciate sono tenute ad adeguare la rete interna di fognatura nei tempi e nei modi prescritti dal Gestore e secondo quanto prescritto dal presente Regolamento
5. Il Gestore, fatto salvo il recupero a carico dell'Utente, di eventuali spese amministrative e di accertamento, trasmette al Comune o all'Autorità di competenza, entro 15 gg, le pratiche relative agli Utenti che risultano inadempienti all'obbligo di allacciamento, per l'esecuzione d'ufficio dei lavori, con spese a carico dello stesso inadempiente
6. Il Consiglio di Bacino, di fronte a comprovate difficoltà tecniche o eccezionali onerosità economiche per l'esecuzione della fognatura interna, a seguito di richiesta dell'Utente e di relativa istruttoria curata dal Gestore, ha la facoltà di concedere l'esenzione dall'obbligo d'immettere le proprie acque reflue nella rete di fognatura. Il nominativo dell'Utente, l'individuazione dell'immobile interessato e le motivazioni della deroga concessa saranno oggetto di opportuna comunicazione del Gestore al Comune ove è ubicata l'utenza e/o all'Autorità di competenza. Il Comune o l'Autorità di competenza provvederà a far sì che l'Utente si doti di idonei sistemi alternativi
7. In caso di insediamenti con più unità immobiliari così come indicati dall'articolo 3.31, tutte sottoposte ad obbligo di allacciamento alla rete fognaria, i titolari degli scarichi sono tenuti ad accordarsi per la realizzazione delle opere in modo da permettere l'allacciamento di tutte le unità, garantendo le necessarie servitù di passaggio, entro i termini comunicati dal Gestore al fine di non incorrere in quanto previsto dall'articolo 35 del presente Regolamento
8. Le Amministrazioni comunali forniscono al Gestore l'elenco dei numeri civici, con i nominativi dei frontisti che ricadono nel territorio servito dalla fognatura e dei proprietari degli immobili interessati, al fine di provvedere all'emissione e alla notifica dell'invito o dell'ordinanza d'allacciamento

Art. 7 – Attivazione dello scarico

1. L'attivazione dello scarico in fognatura di acque reflue, anche agli effetti della decorrenza del

pagamento della tariffa, deve intendersi operante dal giorno di decorrenza del contratto per la fornitura del servizio di fognatura e depurazione

2. L'attivazione dello scarico in fognatura di acque reflue industriali presuppone, oltre alla sottoscrizione del contratto per la fornitura del servizio di fognatura e depurazione, il rilascio dell'autorizzazione allo scarico da parte dell'Autorità Competente
3. Ogni scarico, di qualsiasi genere, privo di contratto per la fornitura del servizio di fognatura e depurazione è considerato abusivo e suscettibile di sospensione immediata, senza pregiudizio delle relative penali. Fino all'ultimazione delle necessarie operazioni di verifica il pagamento del corrispettivo dovuto presuppone l'esistenza del contratto
4. La riattivazione dello scarico è subordinata all'acquisizione della richiesta documentazione e all'esecuzione dei necessari accertamenti. La mancata riattivazione dello scarico comporta la sua eliminazione, anche mediante soppressione dei relativi manufatti. Le spese e gli oneri sostenuti saranno interamente a carico dell'inadempiente

Art. 8 – Proprietà delle opere

1. Sono di proprietà pubblica tutti i manufatti dallo stesso costruiti, anche con il parziale o totale contributo dell'Utente, costituenti le opere di fognatura e d'allacciamento fino al pozzetto di interfaccia compreso, ove esistente, o comunque fino al limite del suolo pubblico
2. Il Gestore, quale proprietario o Gestore delle opere, si assume gli oneri di manutenzione e le responsabilità per danni a cose, animali o persone eventualmente ad esse imputabili. Si riserva, comunque, il diritto di richiedere il risarcimento dei danni nel caso di rotture o guasti provocati da terzi

Art. 9 – Esecuzione delle opere

1. Solamente nel caso di realizzazione di nuove reti fognarie, il Gestore provvede, con fondi propri, finanziamenti pubblici o contributi di privati, alla realizzazione in suolo pubblico delle condotte d'allacciamento fino al pozzetto di interfaccia compreso, ove esistente, o comunque fino al limite del suolo pubblico. Sono completamente a carico dell'Utente le spese per la realizzazione della rete fognaria interna necessaria all'attivazione dello scarico
2. Nelle strade o piazze pubbliche non provviste di tubazioni stradali oppure dotate di rete insufficiente, il Gestore può accogliere le richieste d'allacciamento, compatibilmente con il programma di interventi previsto nel Piano d'Ambito e con l'esistente programmazione aziendale. Nel caso la richiesta non possa essere immediatamente soddisfatta, il Gestore potrà eseguire l'intervento a fronte del versamento anticipato da parte del richiedente di un corrispettivo pari al costo per la realizzazione della tubazione stradale, fatto salvo eventuali parziali contributi alla realizzazione da parte del Gestore stesso e/o delle Amministrazioni Comunali, Provinciali o Regionali, del territorio interessato (con rendicontazione periodica al Consiglio di Bacino Brenta). Le nuove condotte saranno gestite dal Gestore che si riserva a suo insindacabile giudizio, la facoltà di allacciare alle predette condotte altri eventuali Utenti. Nel caso di lottizzazioni, i progetti delle opere di urbanizzazione primaria dovranno essere comunicati al Gestore che potrà indicare eventuali prescrizioni o modifiche al fine di uniformare le nuove costruzioni e garantire il funzionamento dei nuovi impianti; tali progetti dovranno essere presentati in duplice copia e dovranno comprendere oltre alla relazione tecnica, estratto P.R.G. Comunale, la planimetria dell'area interessata con evidenziate le strade, la tipologia dei fabbricati, la loro destinazione d'uso ed il numero delle utenze previste. Il Gestore rimane responsabile della manutenzione delle condotte messe in opera e potrà disporne anche per eventuali altri allacciamenti

d'utenza. Nel caso in cui, per eseguire l'allacciamento sia necessario collocare in opera condutture o pozzetti su beni di proprietà di terzi, l'Utente dovrà presentare le necessarie autorizzazioni di terzi, sollevando il Gestore da ogni e qualunque controversia che potesse insorgere. Le tubazioni stradali, anche se costruite a spese o col contributo degli Utenti, rimangono di proprietà del Gestore, come pure le derivazioni e gli allacciamenti costruiti con onere a carico degli Utenti. Tutte le verifiche, manutenzioni e riparazioni sugli allacciamenti dalla condotta principale fino al pozzetto di interfaccia compreso spettano esclusivamente al Gestore e sono pertanto vietate agli Utenti o a chiunque altro, sotto pena del pagamento delle penalità previste e con riserva d'ogni altra azione a norma di legge da parte del Gestore

3. Il Gestore serve di norma ciascun lotto con un solo allacciamento, realizzato e posizionato secondo le valutazioni tecniche ed economiche stabilite dal Gestore. Nell'eventualità che l'allacciamento venisse richiesto con differente recapito, il maggior costo per la realizzazione è a carico dell'Utente, anche se il pozzetto d'interfaccia fosse posizionato sul suolo pubblico. Parimenti sono a carico dell'Utente le spese per la realizzazione di eventuali ulteriori allacciamenti a servizio di un unico stabile o lotto, oppure in seguito a successiva variazione di destinazione urbanistica del lotto stesso. Nel caso il pozzetto esistente presenti delle predisposizioni libere, il Gestore ha facoltà di autorizzare il collegamento delle utenze attigue
4. Il Gestore, di fronte a comprovate difficoltà tecniche o notevoli onerosità economiche per l'esecuzione dell'allacciamento, ha la facoltà di rimandare l'esecuzione dell'allacciamento ed, eventualmente, eseguirlo nell'ambito di nuovi progetti di sviluppo della rete di fognatura
5. Le eventuali spese di istruttoria richiesta dai Comuni superiori a quanto riportata in listino, per la realizzazione delle opere richieste dall'Utente, verranno addebitate al richiedente

Art. 10 – Manutenzione delle opere

1. È a carico del Gestore la gestione, la manutenzione, la pulizia e quant'altro necessario al mantenimento in efficienza della rete fognaria stradale (gestione, manutenzione, riparazione, pulizia, etc.) fino al pozzetto d'interfaccia compreso
2. Nel caso la condotta sia ubicata in proprietà privata, il Gestore deve poter sempre accedere alla rete fognaria di sua competenza, per eseguire gli interventi manutentori necessari, preavvisando il proprietario circa le operazioni da svolgere. Eventuali danni arrecati alla proprietà in seguito agli interventi alla rete fognaria di competenza saranno liquidati dal Gestore
3. Qualora si rendesse necessario sospendere temporaneamente l'esercizio della fognatura, il Gestore ne dovrà dare comunicazione, anche telefonica, agli Utenti interessati, che dovranno sospendere detti scarichi per il tempo occorrente al ripristino del servizio, senza che tale fatto possa costituire pretesa di risarcimento
4. Il Gestore non assume alcuna responsabilità in caso d'interruzione del servizio dovuta a guasti o cause di forza maggiore, né per danni di allagamenti e rigurgiti dovuti ad eventi meteorologici eccezionali o per cause imputabili a soggetti terzi
5. La gestione, la manutenzione, la pulizia e quant'altro fosse necessario al mantenimento in efficienza della fognatura interna (compresi sifoni, valvole antireflusso, griglie o altro accessorio) e di tutti gli impianti predisposti per collegare detta fognatura alla rete fognaria, fino al pozzetto d'interfaccia escluso, ove esistente, o comunque fino al limite del suolo pubblico, sono a carico dell'Utente in capo al quale sussiste, conseguentemente, la responsabilità del regolare deflusso delle acque e dell'impermeabilità delle condotte
6. L'Utente è responsabile di tutti i danni a cose, animali o persone comunque derivanti da imperizia, negligenza o dal mancato rispetto della normativa in materia

7. Le tratte di rete fognaria devono essere mantenute accessibili e all'originaria situazione di posa per ispezioni, per l'esecuzione d'interventi di manutenzione, di lavori di riparazione e di rifacimento, qualora si rendessero necessari
8. È vietato realizzare costruzioni o eseguire piantumazioni in prossimità delle reti fognarie, per una fascia di almeno 4 m, modificare il profilo del terreno, in modo da mettere in pericolo l'accessibilità dei manufatti e la stabilità delle canalizzazioni, e quant'altro possa impedire o limitare l'esercizio dell'attività di gestione

Art. 11 – Allacciamento a quota inferiore del piano stradale

1. Di norma il pozzetto di interfaccia è posizionato in modo tale da permettere la raccolta di liquami provenienti da utenze site fino a 0,5 metri sotto il piano stradale senza sollevamenti. Qualora gli apparecchi di scarico o i locali dotati di scarico a pavimento siano posti al di sotto della quota succitata, misurata dalla quota strada al pavimento del piano più basso, gli Utenti devono adottare a propria cura e spese tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie, come ad esempio la valvola di non ritorno, per evitare rigurgiti o inconvenienti causati dalla pressione nella fognatura
2. Quando le acque di scarico dell'utenza non possono defluire per caduta naturale alla condotta principale esse devono essere sollevate tramite impianto di sollevamento per utenza privata con tutti gli oneri a carico dell'Utente
3. Nel caso di realizzazione di nuove reti fognarie da parte del Gestore, lo stesso nei casi di cui al punto 2, fornisce all'Utente la prima pompa, garantendone la sostituzione in caso di rottura nei primi due anni
4. Per gli allacciamenti in pressione valgono i commi precedenti del presente articolo. Le condotte di allaccio interne dovranno essere provviste di valvola di non ritorno allo scopo di prevenire i rigurgiti all'interno della rete dell'Utente, anche in caso di funzionamento in pressione della fognatura

Art. 12 – Fognature su strade e piazze private

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche agli insediamenti fronteggianti piazze e strade private, ricadenti nell'ambito di zone servite dalla rete fognaria
2. I proprietari degli insediamenti di cui al comma precedente devono provvedere, a proprie spese e secondo le prescrizioni del Gestore, alla canalizzazione di tali strade e piazze fino alla rete fognaria. Il progetto degli scarichi fognari deve essere approvato dal Gestore
3. Chi procede alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio deve ottenere, ai fini della prescritta autorizzazione comunale, anche la preventiva approvazione del progetto di canalizzazione delle fognature nere della zona da lottizzare, da parte del Gestore
4. Le opere di fognatura delle lottizzazioni sono sottoposte all'alta sorveglianza e al collaudo tecnico-funzionale da parte del Gestore e solo in caso di esito positivo le opere potranno essere prese in carico dal Gestore stesso. Gli oneri e le spese per la sorveglianza e le operazioni di collaudo sono a carico dell'esecutore

Art. 13 – Pozzi neri, fosse biologiche e vasche Imhoff

1. È fatto assoluto divieto all'Utente di utilizzare pozzi neri, fosse biologiche, vasche Imhoff ovvero manufatti simili
2. I manufatti preesistenti, non utilizzabili per la realizzazione dell'allacciamento alla fognatura, vengono demoliti o messi fuori servizio mediante disinfezione e riempimento con materiale inerte

3. Il Gestore, in presenza di particolari esigenze tecnico-operative, ha la facoltà di imporre sistemi di pretrattamento o concedere deroghe al divieto di cui al 1° comma

Art. 14 – Immissioni vietate

1. È vietata, di norma, l'immissione in fognatura nera di:
 a) acque bianche;
 b) sostanze infiammabili, esplosive, radioattive o in grado di sviluppare gas o vapori tossici;
 c) rifiuti solidi o di sostanze che, sia qualitativamente che quantitativamente, possano configurarsi come rifiuti solidi;
 d) scarichi provenienti da cicli produttivi definiti nella tabella 3/A, allegato 5, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
 e) materiali compresi nel campo di applicazione del Regolamento CE/1069/2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.
2. Ai sensi del Regolamento CE/1069/2009, gli impianti di trasformazione di 1a categoria, gli altri locali, in cui vengono rimossi materiali specifici a rischio, i macelli e gli impianti di trasformazione di 2a categoria, prima dell'immissione in fognatura, devono essere dotati di un sistema di trattamento dei reflui conforme all'allegato II, cap. IX, del citato Regolamento e successive modifiche e integrazioni

Art. 15 – Dissipatori di rifiuti alimentari (tritarifiuti)

1. In deroga a quanto previsto dal punto c) del precedente articolo, possono essere immessi in fognatura i rifiuti organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione umana, misti ad acque domestiche, trattati mediante apparecchi dissipatori di rifiuti (tritarifiuti) alimentari, che ne riducano la massa in particelle sottili
2. L'installazione di apparecchi dissipatori di rifiuti (tritarifiuti) alimentari domestici, solitamente applicati nel sottolavello della cucina, deve essere autorizzata dal Gestore previa verifica dell'idoneità tecnica della rete fognaria del Gestore, della capacità di trattamento degli impianti di depurazione, della fognatura interna e di tutti gli impianti predisposti per collegare detta fognatura alla rete fognaria del Gestore
3. L'installazione di un dissipatore di rifiuti (tritarifiuti) alimentari comporta l'aumento del corrispettivo dovuto per il servizio di fognatura e depurazione. La quota d'aumento sarà calcolata in base al numero dei componenti della famiglia, alla superficie dell'abitazione e alla tariffa proposta dal Consiglio di Amministrazione del Gestore ed approvata dal dall'Ente di Governo d'Ambito

Art. 16 – Uso dell'allacciamento

1. È vietato l'utilizzo del proprio allacciamento per un uso diverso da quello approvato ovvero autorizzato dal Gestore
2. Lo scarico deve essere tale da non danneggiare o impedire il regolare funzionamento della rete di fognatura o degli impianti, né costituire motivo di pericolo per l'incolumità e la salute pubblica e degli operatori del Gestore addetti alla manutenzione delle reti
3. Il comportamento omissivo o commissivo che sia causa di danno alle acque, al suolo, al sottosuolo ovvero determini un pericolo attuale d'inquinamento, obbliga colui che lo ha posto in essere al ripristino, a proprie spese, delle aree inquinate, delle condotte e degli impianti ai quali è stato causato il danno

Art. 17 – Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche

1. L'Utente ha l'obbligo di adottare tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie ad evitare l'inquinamento delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici scoperte. In particolare sono vietati gli accumuli all'aperto di materie prime, di prodotti, di sottoprodotti e di rifiuti delle attività commerciali, artigianali, industriali o agricole che possono essere causa di fenomeni di trascinamento e di solubilizzazione di inquinanti da parte delle acque meteoriche di dilavamento
2. Qualora, per la natura delle operazioni svolte, non sia possibile eliminare i rischi di inquinamento delle acque meteoriche di dilavamento, in alcune aree dell'insediamento, il Gestore, in conformità all'art. 39 delle norme tecniche di attuazione del PTA e successive modifiche e integrazioni, può autorizzare, anche temporaneamente, l'immissione di queste nella fognatura nera, imponendo specifiche prescrizioni e verso il pagamento di adeguato corrispettivo

Art. 18 – Scarichi d'insediamenti temporanei

1. Le disposizioni del presente Regolamento sono vincolanti anche nel caso di scarichi provenienti da insediamenti temporanei
2. Gli scarichi d'insediamenti temporanei, quali, ad esempio, manifestazioni, cantieri, adunate, sono considerati domestici o assimilabili ai domestici
3. Gli insediamenti temporanei devono dotarsi, in accordo con le prescrizioni del Gestore, di un idoneo sistema per la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue che può coincidere con l'allacciamento definitivo alla fognatura ovvero avere carattere provvisorio
4. Alcuni scarichi temporanei, quali, ad esempio, impianti di well-point, devono essere debitamente autorizzati dal Gestore e devono essere dotati d'idoneo sistema di raccolta delle sabbie e dei materiali inerti contenuti negli scarichi
5. Le ulteriori modalità di scarico e la tariffa saranno regolate da apposito contratto nel quale sarà fissata l'eventuale cauzione da versare, il corrispettivo dovuto, le modalità di pagamento e le prescrizioni tecniche del Gestore

Art. 19 – Rilevazione dei volumi di scarico

1. Il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al volume d'acqua fornita e prelevata o comunque accumulata
2. L'Utente ha l'obbligo di dichiarare in sede istruttoria se l'approvvigionamento idrico proviene, anche parzialmente, da fonte autonoma
3. L'Utente che dispone di approvvigionamento idrico autonomo, di norma è tenuto ad installare, a propria cura e spese e in conformità alle prescrizioni del Gestore, uno strumento di misurazione della portata d'acqua prelevata (contatore). Detto strumento, opportunamente sigillato dal Gestore stesso, dovrà essere collocato in prossimità di ciascuna fonte di prelievo e dovrà essere facilmente accessibile al personale del Gestore addetto alla lettura e al controllo
4. L'Utente ha l'obbligo di consentire al Gestore o ai suoi delegati l'accesso all'insediamento per il controllo delle fonti di approvvigionamento autonomo e degli scarichi e per la lettura dei contatori
5. All'Utente titolare di scarico domestico o assimilato, che dispone di approvvigionamento idrico autonomo, il quale non opti per l'installazione di un contatore secondo gli standard previsti per la misura dei consumi, è applicato il sistema forfetario, sulla base del consumo annuo medio moltiplicato per un coefficiente pari a 1,2. Il consumo annuo medio sarà determinato dal Gestore, sulla base dei consumi medi rilevati nella categoria di utenza cui l'Utente apparterrebbe se fosse

allacciato all'acquedotto riferito alla seconda annualità precedente (anno a-2). In caso di coesistenza di allacciamento all'acquedotto e di approvvigionamento idrico autonomo, senza la presenza di un misuratore alla fonte del prelievo, il consumo verrà determinato come differenza tra il valore forfettario e quanto addebitato nel Servizio Idrico

6. Qualsiasi variazione abbia ad intervenire sulle modalità di approvvigionamento idrico deve essere comunicata per iscritto al Gestore nel termine di trenta (30) giorni

Art. 20 – Controllo degli scarichi

1. Il Gestore effettua il controllo degli scarichi domestici e assimilati ai domestici al fine di monitorare eventuali immissioni in rete non conformi alla normativa vigente (PTA). In caso di non conformità il Gestore provvede a richiedere all'Utente interessato l'adeguamento dei propri scarichi alla suddetta normativa
2. Il Gestore effettua il controllo degli scarichi industriali come previsto dall'art. 128 comma 2°, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
3. Il Gestore è autorizzato a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite d'emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti d'autorizzazione e nel presente Regolamento e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. L'Utente è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso, in qualsiasi momento, ai luoghi dai quali origina lo scarico e alle opere di fognatura interna, anche durante la loro esecuzione. Nel caso l'Utente non consenta l'accesso per le necessarie attività di ispezione, controllo, prelievo, il Gestore si riserva la facoltà di revocare l'autorizzazione allo scarico
4. Ai fini del controllo degli scarichi industriali il Gestore, tramite il proprio personale e senza preavviso, può effettuare controlli presso gli stabilimenti, con lo scopo di verificare i volumi scaricati in fognatura e le caratteristiche chimiche e fisiche delle acque di scarico, secondo le modalità indicate nel contratto
5. Le spese occorrenti per l'effettuazione dei controlli e delle analisi in sede istruttoria e quanto altro indicato nel citato contratto, sono a carico dell'Utente
6. Per particolari e motivate esigenze il Gestore ha la facoltà di imporre, a cura e spese dell'Utente, l'installazione d'idonea strumentazione di controllo, misura e registrazione delle caratteristiche qualitative e quantitative tipiche dello scarico

TITOLO II – Specifiche di allacciamento

CAPO I - Allacciamento degli insediamenti domestici e assimilabili

Art. 21 – Documentazione necessaria per il rilascio dell'attestazione allo scarico domestico o assimilato

1. L'Utente deve presentare al Gestore la domanda d'allacciamento alla fognatura su apposito stampato predisposto dal Gestore stesso, con indicati i seguenti elementi: generalità, numero delle unità abitative o d'uso, numero e destinazione dei locali da cui derivano gli scarichi, eventuali attività artigianali o commerciali connesse, fonti d'approvvigionamento idrico e dichiarazione che lo scarico è di tipo domestico o assimilabile al domestico
2. Per gli edifici esistenti, l'Utente deve allegare alla domanda i seguenti documenti:
 - elaborato grafico dell'Utente, ritenuto idoneo dal Gestore, sul quale viene riportato o evidenziato l'immobile interessato, la fognatura prospiciente il lotto, con la camera d'ispezione e il pozzetto d'interfaccia, nella quale avviene l'allacciamento;
 - i tracciati delle fognature interne, separatamente per le acque nere e acque bianche, con indicazione delle tubazioni e dei manufatti impiegati, dei pozzetti di ispezione, del pozzetto condensa grassi nonché dei recapiti esistenti se previsti;
 - l'ubicazione degli eventuali pozzi di approvvigionamento idrico autonomo.
3. Per gli edifici di nuova costruzione, soggetti a ristrutturazione o a SCIA o comunque a interventi ove siano previsti provvedimenti autorizzativi comunali, la domanda sarà corredata da copia delle tavole progettuali d'inquadramento territoriale, indicanti le reti di fognatura bianca e nera presentate in Comune, complete di tutte le informazioni di cui al precedente 2° comma
4. In caso di richieste di allacciamento alla fognatura per lo scarico di reflui proveniente da piscine private, non destinate pertanto ad uso pubblico o ad attività commerciale, il Gestore, analizzata la relazione tecnica che l'Utente ha l'obbligo di allegare alla domanda di allacciamento, ha la facoltà di indicare delle prescrizioni nelle modalità di scarico o nei valori limite di emissione
5. In ogni caso l'Utente è tenuto al versamento a favore del Gestore delle spese di istruttoria di cui alla tabella 2
6. L'Utente, a lavori ultimati, dovrà dichiarare su apposito stampato, predisposto dal Gestore, che i lavori sono stati eseguiti nel rispetto del presente Regolamento. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di ultimazione opere, decorsi 5 anni dalla domanda di allacciamento alla fognatura la stessa verrà annullata e dovrà essere ripresentata
7. Il Gestore provvederà, nel termine previsto dalla Carta del servizio, all'emissione del parere tecnico e, a compimento della pratica, al rilascio dell'attestazione di avvenuto allacciamento alla rete fognaria e all'emissione del contratto che l'Utente dovrà sottoscrivere o all'eventuale variazione contrattuale del contratto se già esistente

Art. 22 – Modalità e caratteristiche tecniche della fognatura interna e dell'allacciamento

1. Le acque nere e bianche devono essere convogliate separatamente alle rispettive reti di fognatura, mediante canalizzazioni distinte, secondo le indicazioni fornite dal Gestore
2. In presenza di sola fognatura misto-modulata, le fognature interne devono essere separate
3. L'immissione dell'allacciamento alla rete fognaria deve avvenire in una camera d'ispezione stradale a una quota superiore all'estradosso della condotta di fognatura principale

4. Di norma l'allacciamento eseguito dall'Utente deve essere di diametro non inferiore a mm 125 e conforme alle prescrizioni del Gestore
5. Il collegamento alla rete fognaria del Gestore avviene di norma tramite un pozzetto d'interfaccia posto sul suolo pubblico, a confine con la proprietà privata o, a discrezione del Gestore, ne verrà omessa l'installazione. Ove ciò non sia tecnicamente possibile, il pozzetto è posto immediatamente all'interno della proprietà privata. In caso di allacciamenti già predisposti ma privi di pozzetti d'interfaccia, in occasione di rifacimento, ristrutturazione, ripetuto intasamento, l'Utente è tenuto a eseguire a propria cura e spese anche il pozzetto. L'Utente è custode del pozzetto d'interfaccia. È, altresì, tenuto ad assicurare la sua accessibilità e visibilità
6. Partendo dal pozzetto d'interfaccia, la fognatura interna prosegue in proprietà privata, ove è consigliato un pozzetto sifonato tipo Firenze, munito di tappo a tenuta per l'ispezione, dal quale si diramano i vari tronchi di fognatura verso i piedi delle colonne di scarico. Nella rete interna dovrà essere installato un adeguato numero di punti d'ispezione. In alternativa al pozzetto unico sifonato tipo Firenze, potranno essere installati più pozzetti al piede di ogni singola colonna di scarico delle acque nere, muniti di tappo a tenuta per l'ispezione
7. Al fine di garantire la ventilazione degli scarichi, di norma, le colonne di scarico proseguono fino al tetto. In caso di edifici esistenti o laddove la loro realizzazione sia particolarmente onerosa, le colonne sono provviste di opportuni aeratori per la ventilazione e l'espulsione dei vapori o delle esalazioni prodottisi all'interno delle tubazioni
8. Tutti gli scarichi, nuovi o in occasione di interventi di manutenzione, devono essere dotati di un pozzetto condensa grassi a monte del sifone. Il Gestore può esonerare l'Utente dall'obbligo dell'installazione del pozzetto condensa grassi, in relazione alle caratteristiche della rete di fognatura
9. Le condotte di allacciamento alla rete di fognatura devono essere il più possibile corte e rettilinee, adeguatamente protette contro il gelo, i sovraccarichi, gli assestamenti del terreno, posate su letto di sabbia o calcestruzzo magro e rivestite con sabbia di adeguato spessore
10. Le canalizzazioni private vanno opportunamente dimensionate con diametri non inferiori a mm 125 e con adeguata pendenza. I tubi vanno disposti secondo regolari livellette, con giunti di chiusura a perfetta tenuta e capaci di resistere, con sicurezza e senza perdite di gas o di liquidi, alle pressioni cui possono essere soggetti in dipendenza del funzionamento della fognatura
11. I materiali usati per la costruzione della rete interna devono essere lisci, impermeabili e resistenti all'azione corrosiva dei liquami. Sono espressamente vietate le canne in terracotta e i tubi in calcestruzzo
12. Le diramazioni e i cambiamenti di direzione devono essere realizzati con pezzi speciali curvi con angoli di 30° e 45°, eventualmente in pozzetti di ispezione a perfetta tenuta idraulica e dotati di chiusini adeguati. Nessuna condotta può immettersi in un'altra di diametro minore. I passaggi da un diametro minore a uno maggiore devono avvenire con pezzi speciali
13. Tutti i nuovi insediamenti devono essere dotati di condotte di scarico distinte per le acque nere e per le acque meteoriche
14. In presenza di reti separate è vietato scaricare nella fognatura nera, come da art. 20 del Piano di Tutela delle Acque, acque che, prima dell'immissione in rete, rispettino i limiti di emissione per lo scarico in acque superficiali o acque prive di carico inquinante quali, ad esempio, le acque di drenaggio di falda, le acque meteoriche di dilavamento, nei casi di cui all'articolo 39 comma 5 del Piano di Tutele delle Acque, le acque utilizzate per scopi geotermici o di scambio termico purché non suscettibili di contaminazioni
15. Le disposizioni al comma precedente si applicano anche per le reti esistenti di acque miste

16. Nell'eventualità che la rete fognaria del Gestore sia di tipo separato, le canalizzazioni interne alla proprietà privata proseguiranno separate fino ai rispettivi recapiti. Se la rete è di tipo misto-modulata e qualora non esistano altri corpi ricettori per le acque che, prima dell'immissione in rete, rispettino i limiti di emissione per lo scarico in acque superficiali o acque prive di carico inquinante quali, ad esempio, le acque di drenaggio di falda, le acque meteoriche di dilavamento, nei casi di cui all'articolo 39 comma 5 del Piano di Tutele delle Acque, le acque utilizzate per scopi geotermici o di scambio termico purché non suscettibili di contaminazioni, potranno scaricare nella rete pubblica, previo nulla osta del Gestore, e le canalizzazioni interne dovranno proseguire distinte fino al pozzetto d'interfaccia posto a monte della rete di fognatura del Gestore
17. Qualora il Gestore provvedesse alla separazione delle reti di fognatura mista, tutti gli utenti già allacciati dovranno adeguarsi con la separazione interna della fognatura, con le modalità previste ai commi precedenti

CAPO II – Allacciamento degli insediamenti industriali

Art. 23 – Documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico

1. L'Utente che intenda conferire alla rete di fognatura i reflui provenienti da stabilimenti industriali deve presentare all'Autorità Competente la domanda di autorizzazione allo scarico, su apposito modello e allegare la seguente documentazione, redatta da Tecnico abilitato iscritto all'albo professionale di competenza:
 a) copia dell'estratto catastale che individui la collocazione dell'immobile;
 b) indicazione dell'immobile sulla Carta Tecnica Regionale (CTR);
 c) progetto della fognatura interna, in scala 1:200 o 1:100 o in altra scala eventualmente richiesta, comprendente la planimetria dell'insediamento, dalla quale risulti:
 - il tracciato delle singole reti di fognatura interna;
 - le camere e i pozzetti d'ispezione, i manufatti speciali e gli eventuali impianti di pretrattamento;
 - il pozzetto di campionamento e di misura, il sifone tipo Firenze ispezionabile;
 - il pozzetto di interfaccia e l'allacciamento alla rete di fognatura;
 - le fonti di approvvigionamento idrico, specificando il percorso delle tubazioni d'acqua potabile e i pozzi di approvvigionamento idrico autonomo, nonché gli strumenti di misura installati;
 - la pianta, la sezione e lo schema di processo degli impianti di pretrattamento esistenti o, eventualmente, proposti.
 d) relazione tecnica dalla quale risulti:
 - la descrizione del ciclo produttivo, dei mezzi tecnici impiegati e delle lavorazioni originanti lo scarico;
 - le quantità di materie prime impiegate, significative ai fini dello scarico;
 - il quantitativo medio annuale di acque prelevate e scaricate;
 - la descrizione del sistema complessivo di scarico;
 - la descrizione dei sistemi di pretrattamento previsti per il conseguimento dei valori limite d'emissione;
 - copia del modello unico di dichiarazione ambientale (M.U.D.) dell'anno precedente;
 - la descrizione dei manufatti della rete interna con l'indicazione dei materiali utilizzati, delle modalità di posa e dei criteri di dimensionamento.

e) polizza fidejussoria prestata a favore del Gestore, a garanzia della piena osservanza del presente Regolamento, delle norme vigenti in materia e di tutte le clausole contrattuali convenute, ivi compreso il pagamento del corrispettivo dovuto per l'erogazione del servizio, o versamento a favore del Gestore dello stesso importo, a titolo di deposito cauzionale. Tale garanzia è dovuta anche in fase di rinnovo dell'autorizzazione

2. Ogni e qualsiasi significativa modifica abbia a intervenire nei sistemi di scarico o di produzione dei reflui deve essere preventivamente comunicata, per iscritto, al Gestore e approvata dallo stesso

Art. 24 – Modalità e caratteristiche tecniche della fognatura interna e dell'allacciamento

1. Le reti interne di acque reflue derivanti dall'attività industriale, quelle assimilabili allo scarico domestico, ovvero quelle bianche, devono essere addotte separatamente alle rispettive reti di fognatura, mediante canalizzazioni distinte. In presenza di sola fognatura misto-modulata le fognature interne devono essere separate e collegate al pozzetto d'interfaccia
2. L'immissione dell'allacciamento alla rete fognaria deve avvenire in una camera d'ispezione stradale a una quota superiore all'estradosso della condotta di fognatura principale
3. Di norma l'allacciamento eseguito dall'Utente deve essere di diametro non inferiore a mm 125 e conforme alle prescrizioni del Gestore
4. Il collegamento alla rete fognaria del Gestore avviene tramite un pozzetto d'interfaccia posto sul suolo pubblico e a confine o nelle immediate vicinanze del confine con la proprietà privata. Ove questo non sia possibile o risulti particolarmente oneroso, il pozzetto d'interfaccia è collocato immediatamente all'interno della proprietà privata. In caso di allacciamenti già predisposti ma privi di pozzetti d'interfaccia, l'Utente è tenuto a costruirlo a propria cura e spese. L'Utente è custode del mantenimento in efficienza del pozzetto d'interfaccia, anche se posto sul suolo pubblico, e, per quanto possibile, della sua accessibilità e visibilità
5. Partendo dal pozzetto d'interfaccia, la fognatura interna prosegue in proprietà privata, ove sono previsti un pozzetto sifonato tipo Firenze, munito di tappo a tenuta per l'ispezione, e il pozzetto di campionamento, dai quali si diramano, verso i piedi delle colonne di scarico, i vari tronchi di fognatura, muniti di un adeguato numero di ispezioni. In alternativa al pozzetto unico sifonato, ogni singola colonna di scarico delle acque nere può essere dotata, al piede della colonna, di sifone tipo Firenze, munito di tappo a tenuta per l'ispezione
6. Al fine di garantire la ventilazione degli scarichi, di norma, le colonne di scarico proseguono fino al tetto. In caso di edifici esistenti o dove la loro realizzazione sia particolarmente onerosa, le colonne sono provviste di opportuni aeratori per la ventilazione e l'espulsione di vapori o esalazioni prodottisi all'interno delle tubazioni
7. Gli scarichi provenienti da mense e ristoranti o simili devono essere dotate di un pozzetto condensa grassi a monte del sifone. Il Gestore può esonerare l'Utente dall'obbligo dell'installazione del pozzetto condensa grassi, in relazione alle caratteristiche della rete di fognatura
8. Le condotte e i manufatti per lo scarico industriale devono essere dimensionati alla portata di punta scaricata dai singoli reparti e impianti tecnologici
9. Le condotte di allacciamento alla rete di fognatura devono essere possibilmente corte e rettilinee, adeguatamente protette contro il gelo, i sovraccarichi, gli assestamenti del terreno, posate su letto di sabbia o calcestruzzo magro e rivestite con sabbia di adeguato spessore, disposte sotto regolari livellette, con giunti di chiusura a perfetta tenuta e capaci di resistere, con sicurezza e senza perdite di gas o di liquidi, alle pressioni cui possono essere soggette in dipendenza del funzionamento della fognatura nera o mista. I materiali utilizzati, compatibili con le sostanze caratterizzanti i singoli

scarichi industriali, devono essere lisci, impermeabili e resistenti all'azione corrosiva dei liquami. Sono espressamente vietate le canne in terracotta e i tubi in calcestruzzo

10. I cambiamenti di direzione e le diramazioni devono essere realizzati con pezzi speciali curvi con angoli di 30° e 45°, eventualmente in pozzetti d'ispezione. Nessuna condotta può immettersi in un'altra di diametro minore. I passaggi da un diametro minore a uno maggiore devono avvenire con pezzi speciali
11. È obbligatoria l'installazione di camere o pozzetti d'ispezione ogniqualvolta ciò sia ritenuto opportuno o conveniente per la corretta gestione dell'allacciamento e per evitare, nel contempo, volumi di ritenzione
12. Il pozzetto di campionamento e il pozzetto per l'eventuale misuratore dello scarico devono essere costruiti secondo le prescrizioni del Gestore e devono essere installati in prossimità del confine di proprietà. Il Gestore ha la facoltà di richiedere l'installazione di ulteriori pozzetti di campionamento da posizionarsi a valle di eventuali impianti di pretrattamento e a monte di eventuali confluenze.
13. Il Gestore può richiedere che gli scarichi parziali, contenenti le sostanze della tab. 5, allegato 5), del D.Lsg. 3 aprile 2006, n. 152, siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
14. Nell'eventualità la rete fognaria del Gestore sia di tipo misto, le acque bianche dell'area servita possono essere convogliate nel pozzetto d'interfaccia, previo parere favorevole del Gestore
15. Nel pozzetto di campionamento dei reflui industriali non devono confluire i gli eventuali reflui derivanti dall'attività domestica

Art. 25 – Impianti di pretrattamento

1. Il conseguimento dei limiti di accettabilità per gli scarichi industriali in fognatura può essere conseguito dall'Utente anche con l'installazione di idonei impianti di pretrattamento. Tali impianti, se installati, devono risultare conformi agli elaborati progettuali di cui al precedente art. 24. Qualora nel corso di esecuzione dei lavori vi fosse la necessità d'introdurre varianti rispetto al progetto autorizzato dal Gestore, deve essere presentato l'aggiornamento degli elaborati di cui all'art. 24 del presente Regolamento
2. Il Tecnico abilitato e iscritto all'Albo professionale o il direttore dei lavori nominato dall'Utente, rilascia il certificato di regolare esecuzione attestante la rispondenza delle opere realizzate alle specifiche tecniche di cui alle disposizioni del presente Regolamento, nonché agli elaborati grafici di progetto già presentati ai sensi dell'art. 24 del presente Regolamento, richiedendo, contestualmente, il rilascio della autorizzazione allo scarico. In ogni caso il Gestore, a fine lavori, effettuerà apposito sopralluogo per la verifica di quanto eseguito
3. La titolarità degli impianti di cui al presente articolo viene riconosciuta in capo all'Utente, il quale si assume la responsabilità per il loro corretto funzionamento e i relativi oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, provvedendo, altresì, a proprie spese, allo smaltimento di ogni residuo prodotto
4. L'Utente ha l'obbligo di comunicare per iscritto al Gestore qualsiasi inconveniente possa costituire motivo di fuori servizio dell'impianto ovvero di manutenzione straordinaria del medesimo. Il Gestore ha facoltà di prescrivere limitazioni allo scarico per tutta la durata del fuori servizio dell'impianto
5. L'Utente ha l'obbligo di consentire al Gestore l'accesso all'impianto per gli opportuni accertamenti

CAPO III – Conferimento di rifiuti

Art. 26 – Conferimento di rifiuti presso gli impianti di depurazione

1. Il Gestore autorizza il conferimento di rifiuti presso i propri impianti di depurazione, secondo quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 con le modalità, condizioni e limiti fissati da apposito contratto
2. Possono essere autorizzati al conferimento di rifiuti i soggetti iscritti all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ovvero i produttori dei rifiuti stessi
3. L'Utente che intenda conferire rifiuti, presso gli impianti di depurazione, deve sottoscrivere apposito contratto, secondo lo schema predisposto dal Gestore, e presentare la seguente documentazione:
 - copia dell'iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ove prevista, completa degli eventuali provvedimenti integrativi per modifiche alle categorie, alle classi di iscrizione o agli automezzi;
 - copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
 - polizza fidejussoria prestata a favore del Gestore, a garanzia della piena osservanza del presente Regolamento, delle norme vigenti in materia e di tutte le clausole contrattuali convenute, ivi compreso il pagamento del corrispettivo dovuto per l'erogazione del servizio.

La tariffa di smaltimento è determinata a norma di legge.

Art. 27 – Modalità di conferimento

1. I rifiuti devono essere conferiti, presso le aree di trattamento, debitamente autorizzati dall'Autorità competente ai sensi dell'art. 110, 2° e 3° comma, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
2. I conferimenti devono avvenire esclusivamente negli orari stabiliti dal Gestore. Al fine di garantire l'osservanza della quantità massima giornaliera che può essere trattata presso ogni singolo impianto e autorizzata dall'Autorità competente, l'Utente ha l'obbligo di prenotare con congruo anticipo il conferimento

TITOLO III – DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

CAPO I – Scarico di acque reflue domestiche

Art. 28 – Contratto per la fornitura del servizio di fognatura e depurazione

1. Lo scarico in fognatura di acque reflue domestiche o assimilate ai sensi dell'articolo successivo, è sempre ammesso nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento
2. Il Gestore acquisita la documentazione prevista, verifica l'avvenuto adempimento di quanto prescritto e stipula il relativo contratto con l'Utente, entro i termini stabiliti dalla Carta del Servizio Idrico integrato. Sarà emesso un apposito contratto di fornitura per ogni unità immobiliare allacciata alla rete fognaria
3. Prima della stipulazione del contratto o con la stipulazione del contratto, l'Utente è tenuto a versare le spese d'istruttoria nella misura determinata dal Gestore e riportate nella Tabella 2 allegata. Il Gestore si riserva di adeguare i valori della tabella all'andamento dei costi accertati su base annua
4. Fatta salva la facoltà di rescissione, il contratto ha validità illimitata. In caso di approvvigionamento idrico autonomo l'Utente può chiedere disdetta del contratto presentando la bolletta di chiusura del servizio di energia elettrica, se disdettato, oppure presentando il verbale di riconsegna dei locali contenente i dati del proprietario dell'immobile. L'attivazione del servizio di energia elettrica costituisce presunzione semplice di produzione di acque reflue e presupposto per l'applicazione della tariffa di fognatura e depurazione
5. L'Utente ha l'obbligo d'informare il Gestore nel caso di variazione del titolare dello scarico e, quindi, dovrà chiedere la volturazione del contratto di servizio, anche ai fini del pagamento dei corrispettivi
6. Qualsiasi variazione di carattere strutturale o di destinazione d'uso che abbia a intervenire e che determini modifiche qualitative o quantitative dello scarico impone la presentazione di una nuova richiesta d'allacciamento, il rilascio di una nuova attestazione di avvenuto scarico e l'emissione, se necessaria, di un nuovo contratto
7. Nei casi in cui, a seguito di controlli, il Gestore rilevi un Utente abusivo procederà con l'emissione del contratto d'ufficio o della variazione contrattuale applicando le spese di accertamento oltre alle spese contrattuali. Ai fini del pagamento della tariffa il contratto o la variazione contrattuale avrà decorrenza dal giorno di inizio detenzione o occupazione dell'immobile. Le risultanze anagrafiche costituiscono presunzione di titolarità dello scarico

Art. 29 – Condizioni di assimilabilità

1. L'assimilabilità viene riconosciuta alle acque reflue che presentano caratteristiche qualitative equivalenti allo scarico domestico ovvero quelle provenienti da imprese o attività di cui all'art. 101, 7° comma, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e di cui all'art. 34 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto, allegato A3 della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5/11/2009 e successive modifiche ed integrazioni. L'assimilabilità è valutata dal Gestore, sulla base di proprie considerazioni tecniche, in rapporto alla funzionalità dell'impianto di depurazione. Il Gestore potrà stabilire specifiche prescrizioni come l'obbligo di un pretrattamento o limiti in portata e/o in concentrazione più restrittive, in relazione alla capacità depurativa dell'impianto di trattamento terminale
2. Il Gestore si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, secondo le modalità di cui al precedente art. 20, visite di controllo atte ad accertare la permanenza delle condizioni di assimilabilità

CAPO II – Scarico di acque reflue industriali

Art. 30 – Ammissibilità dello scarico industriale

1. Lo scarico di acque reflue industriali in fognatura è ammesso:
 - relativamente alla qualità, purché soddisfi i valori limite d'emissione di cui alla tabella 1 allegata al presente Regolamento, ovvero limiti più restrittivi che assicurino il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane, definita ai sensi dell'art. 101, 1° e 2° comma, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
 - relativamente alla quantità, è ammesso nella misura in cui la rete di fognatura e l'impianto di depurazione siano in grado di trattarlo, nel pieno rispetto dei limiti progettuali dei manufatti.
2. Nei limiti della capacità residua degli impianti di depurazione, il Gestore può autorizzare scarichi oltre i limiti di cui alla tabella 1 allegata al presente Regolamento, verso il pagamento delle maggiorazioni tariffarie previste e la prestazione di adeguate garanzie tecniche ed economiche, con le limitazioni previste dall'art. 38 comma 2 delle norme di Norme Tecniche di attuazione, Allegato A3 del Piano di Tutela delle Acque, Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5/11/2009 e successive modifiche e integrazioni
3. Il superamento dei limiti quali-quantitativi comporta l'applicazione, per ogni parametro superato, delle penali previste alla Tabella 3, dove il volume considerato per il calcolo è riferito all'anno solare precedente al superamento o al volume massimo autorizzato allo scarico per le ditte autorizzate nell'anno in corso

Art. 31 – Autorizzazione allo scarico e contratto per la fornitura del servizio di fognatura e depurazione

1. Per gli scarichi industriali l'Autorità Competente rilascia, previa istruttoria tecnica favorevole da parte del Gestore l'autorizzazione allo scarico
2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla stipula del contratto per la fornitura del servizio di fognatura e depurazione, il quale disciplina le modalità del servizio, i rapporti economici e costituisce parte integrante dell'autorizzazione. Il testo del contratto è approvato dal Gestore e sottoposto a nulla osta dell'ATO
3. Preliminarmente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, l'Utente è tenuto al versamento delle spese d'istruttoria nella misura determinata dal Gestore e riportate nella Tabella 2 allegata. Il Gestore si riserva di adeguare i valori della tabella all'andamento dei costi accertati
4. Il Gestore, a proprio insindacabile giudizio, può sospendere o revocare l'autorizzazione allo scarico, previa comunicazione all'Utente, quando esigenze di sanità e igiene pubblica o la conservazione e il buon funzionamento della fognatura e degli impianti di depurazione lo rendessero necessari. In caso sia necessario limitare la concessione delle autorizzazioni, sarà riconosciuta precedenza allo scarico delle utenze domestiche rispetto alle non domestiche

Art. 32 – Validità dell'autorizzazione allo scarico

1. La durata dell'autorizzazione allo scarico in fognatura è subordinata alla normativa vigente. Sei mesi prima della scadenza l'Utente ne deve chiedere il rinnovo per iscritto
2. Ogni e qualsiasi variazione abbia a intervenire sulla qualità o la quantità delle acque reflue scaricate ovvero sulla identificazione o classificazione dell'insediamento, deve essere immediatamente comunicata al Gestore per iscritto

3. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, l'Utente ha l'onere di richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione allo scarico ovvero l'integrazione di quella in essere

CAPO III – Conferimento di rifiuti

Art. 33 – Ammissibilità del conferimento di rifiuti

1. Il conferimento di rifiuti presso gli impianti di depurazione è ammesso:
 a) relativamente alla qualità, solo per i rifiuti individuati dai codici CER elencati nella autorizzazione al trattamento rilasciata agli impianti di depurazione e, in ogni caso, compatibili con la capacità depurativa dell'impianto stesso;
 b) relativamente alla quantità, fino al raggiungimento della capacità massima giornaliera e annuale fissata nell'autorizzazione dell'impianto, ovvero fino al raggiungimento della quantità fissata dal Gestore, valutata la capacità depurativa dell'impianto.
2. I rifiuti provenienti da attività domestiche sono, di norma, sempre ammessi. Quelli provenienti dagli insediamenti industriali sono ammessi se compatibili con la funzionalità dell'impianto
3. La compatibilità viene determinata sulla base di valutazioni tecniche del Gestore e secondo quanto stabilito dal protocollo di controllo e verifica della funzionalità dell'impianto approvato dall'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, ove presente
4. Il Gestore ha facoltà di sospendere il servizio, in qualsiasi momento, previa comunicazione all'Utente, al fine di garantire la funzionalità dell'impianto di trattamento e il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'art. 101, 1° e 2° comma, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 nonché il rispetto di quanto previsto all'art. 110 comma 4 del medesimo Decreto

Art. 34 – Autorizzazione al conferimento di rifiuti

1. Il Gestore rilascia all'Utente l'autorizzazione al conferimento in forma di contratto il quale disciplina, altresì, le modalità del servizio e i rapporti economici
2. Di norma, il rilascio dell'autorizzazione al conferimento s'intende di durata quadriennale dal momento del rilascio. Un trimestre prima della scadenza l'Utente ne deve chiedere, per iscritto, il rinnovo
3. Il Gestore per assicurare il buon funzionamento degli impianti, a suo insindacabile giudizio, può sospendere o revocare l'autorizzazione al conferimento, previa comunicazione all'Utente

TITOLO IV – TARIFFE E CORRISPETTIVI

Art. 35 – Tariffe del servizio di fognatura e depurazione

1. Le tariffe del servizio di fognatura e depurazione sono determinate, ai sensi dell'art. 154 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nel rispetto delle delibere dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), dal Consiglio di Bacino e applicate dal Gestore, nel rispetto della Convenzione sottoscritta con l'Autorità stessa e del relativo disciplinare
2. Sono tenuti al pagamento della tariffa tutti gli Utenti allacciati alla fognatura del Gestore a prescindere dal titolo giuridico in base al quale avviene l'utilizzazione della rete fognaria. Sono, in ogni caso, tenuti al pagamento di una penale riportata nella tabella 2 allegata, tutti gli Utenti che non ottemperano all'obbligo di allacciamento entro i termini previsti ai sensi dell'art. 6 comma 3. Di fronte ad una dichiarazione, da parte dei competenti Uffici comunali del Comune di residenza, che comprovi la sussistenza di una situazione economica di incapienza non compatibile con la spesa complessiva da sostenere per l'allacciamento alla rete fognaria, il Gestore può disporre la sospensione provvisoria dell'applicazione della penale sopra citata. La decorrenza per l'applicazione della tariffa è stabilita nel contratto sulla base della data di attivazione dello scarico che coincide con la data della dichiarazione di fine lavori se presentata in sede istruttoria o, in mancanza di tale dichiarazione, con la decorrenza dei termini di cui al comma 3 dell'art. 6 previa specifica lettura del misuratore, ovvero, in caso di accertamento da parte del Gestore dalla data della presenza di uno scarico attivo abusivo. È fatto salvo il recupero da parte del Gestore delle spese di accertamento a carico del titolare dello scarico
3. La tariffa è composta dai corrispettivi unitari dovuti per il servizio di fognatura e per il servizio di depurazione. I corrispettivi sono maggiorati dell'imposta sul valore aggiunto nella misura fissata dalla normativa vigente

Art. 36 – Parametri incidenti sulla tariffa degli scarichi industriali

1. Sono rilevanti ai fini della determinazione della tariffa gli elementi qualitativi dello scarico, individuati e disciplinati dalla normativa vigente, quali COD (richiesta chimica di ossigeno), SST (solidi in sospeso totali) e altri (azoto totale, fosforo totale, etc.)
2. Per questi elementi, ai fini del calcolo della tariffa da applicare, si assumono, in prima istanza, i valori medi rilevati in sede istruttoria e risultanti dalla relativa relazione tecnica. Successivamente la verifica dei singoli valori è eseguita dal Gestore, con proprio personale, tramite controlli eseguiti, anche senza preavviso, presso gli stabilimenti. I controlli avvengono in contraddittorio con l'Utente e con le seguenti modalità operative:
 - vengono prelevati due campioni delle acque reflue allo scarico. I relativi contenitori sono sigillati, controfirmati dalle parti e inviati presso i laboratori del Gestore. All'atto del prelievo è redatto un verbale in duplice copia di cui una viene consegnata all'Utente;
 - un campione serve per l'analisi immediata, mentre l'altro è conservato per le eventuali contro analisi. L'Utente o un suo rappresentante hanno la facoltà di assistere alle operazioni di analisi. La mancata assistenza comporta l'accettazione dei risultati da parte dell'Utente. In questo caso il secondo campione viene eliminato;
 - se l'Utente, presente alle analisi, non le condivide ha la facoltà di chiedere le contro analisi. In questo caso il Gestore invia il secondo campione sigillato al laboratorio di analisi dell'ARPAV, competente per territorio. Le due parti possono concordare d'inviare il campione, in alternativa, a un laboratorio privato accreditato UNI – CEI ISO/IEC 17025;
 - nel caso le contro analisi confermino i risultati delle analisi o abbiano scostamenti nei singoli valori

non superiori al 10%, le spese sono poste a carico dell'Utente. Se gli scostamenti accertati sono superiori al 10% le spese sono a carico del Gestore;

- sono eseguiti i campionamenti previsti dal contratto per la fornitura del servizio di fognatura e depurazione di cui al precedente art. 32;
- le medie dei valori accertati dai laboratori del Gestore o, in caso di contestazione, dal laboratorio esterno sono comunicate all'Utente e utilizzate ai fini della determinazione dei parametri necessari per il calcolo della tariffa;
- qualora le medie dei singoli valori risultino inferiori o superiori del 10% dei valori medi rilevati in sede istruttoria o l'anno precedente si procede all'aggiornamento della tariffa e al calcolo del conguaglio.

3. Ai fini della misurazione dei volumi delle acque reflue scaricate in fognature si somma l'acqua prelevata dall'acquedotto e quella da fonti di approvvigionamento autonomo (pozzi). Negli eventuali pozzi autonomi devono essere installati idonei strumenti di misura (contatori) conformi alle direttive UE, classe B, concordati con il Gestore che provvede alla verifica della corretta installazione e alla loro sigillatura. Qualora il processo produttivo richieda l'impiego d'acqua non destinata allo scarico in fognatura, deve essere installato un idoneo misuratore di portata allo scarico munito di registratore analogico, ad almeno due canali, del tipo indicato dal Gestore

Art. 37 – Pagamento dei corrispettivi e degli interessi di mora

1. I corrispettivi sono dovuti, di norma, posticipatamente. Il Gestore può emettere bollette o fatture d'acconto sulla base dei consumi rilevati in precedenza. Le bollette o fatture vengono inviate all'Utente almeno 20 giorni prima della data di scadenza indicata; l'Utente deve interamente pagarle, entro la data di scadenza indicata. Premesso che il Gestore si riserva la facoltà di modificare i modi di pagamento, previo congruo preavviso all'Utente, si precisa che i pagamenti devono essere effettuati con le modalità e i canali previsti al punto 5.3 della Carta del Servizio Idrico Integrato
2. Per il ritardo nei pagamenti, sono addebitati all'Utente, nelle bollette successive, gli interessi per ritardato pagamento nella misura prevista dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, oltre alle spese di recupero credito. Periodicamente, il Gestore potrà adeguare quest'ultimo importo all'andamento dell'inflazione
3. In caso di mancato pagamento di quanto dovuto il Gestore, previa diffida e congruo preavviso, può sospendere temporaneamente il servizio, ove possibile. Il servizio sarà riattivato dopo il pagamento del credito, maggiorato delle spese sostenute per la sospensione e la riattivazione del servizio
4. Persistendo il mancato pagamento il Gestore può recedere unilateralmente dal contratto, rimanendo impregiudicato il proprio diritto a conseguire quanto dovuto, maggiorato di tutte le ulteriori spese sostenute, per via giudiziaria. Il recesso dal contratto è comunicato al Sindaco del Comune dove si trova l'utenza, all'Autorità sanitaria ed alla Provincia, ove interessata

Art. 38 - Listino prezzi/Preventivi

A seguito della richiesta d'allacciamento alla rete fognaria, il Gestore provvederà ad effettuare un preventivo economico e tecnico dei lavori necessari sulla base del presente Regolamento per il servizio di fognatura e depurazione. Nel preventivo saranno indicati i corrispettivi richiesti e tutte le informazioni previste dalla delibera 655/2015/R/IDR dell'ARERA.
Nel caso in cui per servire l'Utente, si debba far passare le tubazioni del Gestore o installare apparecchiature o pozzetti su terreni di proprietà di terzi, il richiedente deve far pervenire al Gestore il nulla osta scritto per la servitù dell'acquedotto. Restano a carico del richiedente eventuali oneri in caso di servitù e danni

ai frutti pendenti per la realizzazione dell'allaccio, nonché oneri per danni dovuti alla gestione delle condotte poste in proprietà di terzi con vincolo di servitù.
È inoltre onere del richiedente far pervenire al Gestore la sottoscrizione dell'autorizzazione all'accesso in proprietà privata, quando richiesta, contestualmente all'accettazione del preventivo o comunque prima dei lavori di esecuzione di nuovo allacciamento.
I tempi massimi garantiti per la preventivazione e per l'esecuzione dei lavori sono indicati nella Carta del Servizio Idrico Integrato. Il preventivo consegnato ed accettato dal richiedente ha una validità di 6 mesi; trascorso tale termine il preventivo eseguito perde di validità e la richiesta deve essere reiterata.

Art. 39 – Servizio di tracciamento in loco di condotte fognarie

Per le attività di progettazione di nuove opere e/o richieste di tracciamento massivo o esteso delle reti in loco ricadenti nel territorio del Gestore, è fatto obbligo richiedere preventivamente all'ufficio competente l'estratto delle cartografie delle reti al fine di rilevare eventuali interferenze.
Resta a titolo gratuito la richiesta dell'elaborato di segnalazione di sottoservizi. È possibile richiedere il tracciamento in loco delle reti del Gestore. Il servizio, effettuato da personale del Gestore o dallo stesso incaricato, prevede un costo che sarà addebitato con relativa fattura, come previsto nella Tabella 2.
Il servizio è reso gratuitamente per le opere la cui titolarità è dei Comuni soci del Gestore.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40 – Inosservanza delle prescrizioni

1. Fatta salva l'applicazione delle penali previste dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in caso d'inosservanza delle prescrizioni del presente Regolamento, il Gestore procede, secondo la gravità dell'infrazione:
 - alla diffida, stabilendo un congruo temine entro il quale devono essere eliminate le cause degli inconvenienti e sanate le irregolarità;
 - alla diffida e alla contestuale sospensione del contratto e dell'autorizzazione allo scarico, per un tempo determinato, nel caso si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente;
 - alla rescissione del contratto e alla revoca dell'autorizzazione allo scarico nell'ipotesi di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con diffida ovvero di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente.
2. Rimane impregiudicata la facoltà del Gestore di chiedere all'Utente, anche per via giudiziaria, il rimborso di tutti i costi sostenuti per l'accertamento e l'eliminazione degli inconvenienti e delle irregolarità

Art. 41 – Penali in caso di chiamata

In caso di richiesta di intervento per una rottura di condotta avvenuta a seguito di mancata richiesta di segnalazione sottoservizi, sarà applicata una penalità di 250 euro per la chiamata, oltre all'addebito dei costi di intervento. In caso di chiamata ed uscita per intervento non di competenza del Gestore, ovvero senza riscontro di danno effettivo imputabile al Gestore, sarà applicata una penalità di 250 euro.

Art. 42 – Pubblicazione ed entrata in vigore

Salvo diversa espressione degli Enti competenti il presente Regolamento entra in vigore trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione nel sito internet del Gestore, ETRA S.p.A. La pubblicazione avverrà dopo l'approvazione da parte dei soggetti competenti.

TABELLA 1

Valori limite di emissione in fognatura

N°	Parametro	Unità di misura	Scarico in rete fognaria	Note	Inderogabilità del limite ai sensi del D.Lgs 152/06
1	pH		5.5 - 9.5		
2	Temperatura	°C		La temperatura delle acque di scarico non dovrà superare i 45° C, nel caso però di scarichi continui e di una certa importanza la temperatura non dovrà superare i 30° C.	
3	Colore		Non percettibile con diluizione 1:40, su uno spessore di 10 cm		
4	Odore		Non deve essere causa di molestie		
5	Materiali grossolani		Assenti	La voce dei materiali grossolani si rivolge ad oggetti di dimensione lineare superiore ad un centimetro qualsiasi sia la loro natura	
6	Solidi sospesi totali	mg/L	≤ 200		
7	BOD5 (come O2)	mg/L	≤ 250		
8	COD (come O2)	mg/L	≤ 500		
9	Alluminio	mg/L	≤ 2		
10	Arsenico	mg/L	≤0,5		
11	Bario	mg/L	≤ 20		
12	Boro	mg/L	≤ 4		
13	Cadmio	mg/L	≤ 0,02		Inderogabile
14	Cromo totale	mg/L	≤ 4		
15	Cromo VI	mg/L	≤ 0,1		Inderogabile
16	Ferro	mg/L	≤ 4		
17	Manganese	mg/L	≤ 4		
18	Mercurio	mg/L	≤ 0,005		Inderogabile
19	Nichel	mg/L	≤ 4		
20	Piombo	mg/L	≤ 0,3		Inderogabile
21	Rame	mg/L	≤ 0,4		
22	Selenio	mg/L	≤ 0,03		
23	Stagno	mg/L	≤ 10		
24	Zinco	mg/L	≤ 1,0		
25	Cianuri totali	mg/L	≤ 1,0		
26	Cloro attivo libero	mg/L	≤ 0,3		
27	Solfuri (come H2S)	mg/L	≤ 2		
28	Solfiti (come SO32-)	mg/L	≤ 2		

N°	Parametro	Unità di misura	Scarico in rete fognaria	Note	Inderogabilità del limite ai sensi del D.Lgs 152/06
29	Solfati (come SO42-)	mg/L	≤ 1000		
30	Cloruri	mg/L	≤ 1200		
31	Fluoruri	mg/L	≤ 12		
32	Fosforo totale (come P)	mg/L	≤ 10		
33	Azoto ammoniacale (come NH4+)	mg/L	≤ 30		
34	Azoto nitroso (come N)	mg/L	≤ 0,6		
35	Azoto nitrico (come N)	mg/L	≤ 30		
52	Azoto totale (come N)	mg/L	≤ 80		
36	Grassi e oli animali e vegetali	mg/L	≤ 40		
37	Idrocarburi totali*	mg/L	≤ 10		
38	Fenoli	mg/L	≤ 1		
39	Aldeidi	mg/L	≤ 2		
40	Solventi organici aromatici	mg/L	≤ 0,4		
41	Solventi organici azotati	mg/L	≤ 0,2		Inderogabile
42	Tensioattivi totali	mg/L	≤ 4		
43	Pesticidi fosforati	mg/L	≤ 0,10		Inderogabile
44	Pesticidi totali (esclusi fosforati)	mg/L	≤ 0,05		
	Tra cui:				
45	Aldrin	mg/L	≤ 0,01		
46	Dieldrin	mg/L	≤ 0,01		
47	Endrin	mg/L	≤ 0,002		
48	Isodrin	mg/L	≤ 0,002		
49	Composti organici alogenati	mg/L	≤ 2		Inderogabile
50	Composti organici dello stagno	mg/L	Inferiori ai limiti di rilevabilità		Inderogabile
51	Saggio di tossicità acuta	mg/L		Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore all'80% del totale	

* Per quanto riguarda gli idrocarburi totali, essi comprendono il parametro "Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti". Limiti diversi potranno essere applicati a grassi e lubrificanti di tipo "Food Grade".

TABELLA 2

Tariffe per l'allacciamento alla fognatura e listino prezzi per nuove opere

Spese di istruttoria per allacciamento fognatura Spese istruttoria per allacciamento di insediamenti domestici o assimilati. L'importo è dovuto per ogni attestazione rilasciata all'atto della richiesta.	€ 50,00
Realizzazione nuovo allacciamento fognatura nera Realizzazione nuovo allacciamento di fognatura nera con inserimento in cameretta esistente fino a m 5	€ 1.250,00
Prosecuzione allacciamento o condotta Prosecuzione allacciamento o condotta al metro	€ 140,00
Spesa per tracciamento in loco di condotte fognarie	€ 100,00
Realizzazione nuova cameretta d'ispezione Realizzazione nuova cameretta d'ispezione in rete fognaria esistente	€ 1.750,00
Modifica o sistemazione di allaccio esistente Modifica o sistemazione di allaccio esistente.	A PREVENTIVO
Spese di istruttoria Allacciamento o nuova condotta su strada provinciale.	€ 250,00
Attivazione fognatura Attivazione dell'utenza domestica o assimilata. L'importo è dovuto per ogni utenza, all'atto della sottoscrizione del contratto per la fornitura del servizio di fognatura e depurazione o con la prima bolletta, e calcolato per ogni punto di allacciamento. Per gli utenti che hanno già sottoscritto un contratto per la fornitura del servizio di fognatura e depurazione, in caso di ristrutturazione degli edifici esistenti, l'importo non è dovuto.	€ 20,00
Autorizzazione allacciamento fognatura insediamenti industriali Rilascio dell'autorizzazione all'allacciamento di insediamenti industriali, oltre ai maggiori costi per consulenze, accertamenti, verifiche, analisi di laboratorio o sopralluoghi supplementari. L'importo è dovuto all'atto della richiesta.	€ 250,00
Rinnovo autorizzazione fognatura insediamenti industriali Rinnovo dell'autorizzazione all'allacciamento di insediamenti industriali, oltre ai maggiori costi per consulenze, accertamenti, verifiche, analisi di laboratorio o sopralluoghi supplementari. L'importo è dovuto all'atto della richiesta.	€ 100,00
Spese di accertamento Spese di accertamento per le verifiche sulla regolarità contrattuale o dell'allaccio, in caso di riscontro di irregolarità tecniche o Utente abusivo.	€ 100,00
Penale Penale annuale applicata a tutti gli Utenti che hanno l'obbligo di allacciamento ai sensi dell'art.6 comma 3 per mancato rispetto dell'art.36 del Regolamento in caso di allacciamento non eseguito.	€ 200,00

TABELLA 3

Penale contrattuale superamento limiti quali-quantitativi relativa ai scarichi industriali recapitanti in rete fognaria

Volume annuo compreso tra 0 e 3.000 m^3	€ 70,00
Volume annuo compreso tra 3.001 e 25.000 m^3	€ 300,00
Volume annuo compreso tra 25.001 e 100.000 m^3	€ 600,00
Volume annuo compreso oltre 100.001 m^3	€ 900,00

Aggiornato: Gennaio 2025

ETRA S.p.A. - Società benefit

Sede Legale
Bassano del Grappa (VI)

Sede Amministrativa
Via del Telarolo, 9 - 35013 Cittadella (PD)

Servizio Clienti
Numero verde gratuito **800 247842**
(dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00)

info@etraspa.it
www.etraspa.it